

N. 4782/2019 R.G.TRIB.



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dr.ssa Piera Portaluri

Presidente

dr.ssa Caterina Stasi

Giudice

dr. Antonio Barbetta

Giudice Relatore

nella procedura iscritta al n. 4782/2019 R.G. promossa

DA

[REDACTED] – (Vestanet N. LE **[REDACTED]**) nato a Seikwa – regione di Brong
Ahafo (Ghana) in data **[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avv. **Vincenza Maria
Benedetta Raganato**, presso il cui studio ha eletto domicilio.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in giudizio col Presidente della Commissione
territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Lecce

RESISTENTE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

ha pronunciato il presente

DECRETO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. cpc*

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato il giorno 08/05/2019, il ricorrente come sopra identificato ha
proposto ricorso avverso la decisione emessa il 26/03/2019 e notificata il 08/04/2019, con la
quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione
internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed
in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs.
286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce che ha chiesto il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce; dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico del ricorrente.

All'udienza del 13/12/2021, all'esito discussione, il Giudice Relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

PREMESSA METODOLOGICA: Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi

In virtù delle norme di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (*direttiva procedure*) e 2004/83/CE (*direttiva qualifiche*), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi **dell'onere probatorio** del richiedente e del **potere-dovere di cooperazione istruttoria** del giudicante.

Se da un lato, infatti, ***“Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”*** (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall'altro, il giudicante è tenuto ad esaminare ***“ciascuna domanda...alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR e dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”*** (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).

Indubbio dunque che l'esame di ***“tutti gli elementi significativi della domanda”*** (art. 3 comma 1 cpv. D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, ***in cooperazione*** con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a produrre ***“tutti gli elementi necessari a motivare la domanda”*** ***“spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...].”***

Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti" (Corte Giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11).

Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cassaz., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti sottratta all'applicazione del **principio dispositivo**, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 del codice di rito.

Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombendo al richiedente asilo l'onere di indicare i **fatti costitutivi** del diritto alla richiesta protezione, resta **potere-dovere** del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo **coerente e pertinente** con essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui al comma 3 art. 8 come innanzi richiamato.

Va sottolineato, invero, che il **dovere di cooperazione istruttoria** da parte del giudicante **non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente** (cfr. Cassaz., 2355/2020) perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (cfr. Cassaz., 19197/15; Cassaz., n.11103/2019; Cassaz., n.21275/19; Cassaz., n.7541/2020), di talché non va confuso l'**onere probatorio attenuato** con un inesistente **onere di allegazione attenuato** (cfr. Cassaz., n.13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l'unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di **tutte le notizie relative alla sua storia personale**: *"in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale"* (art. 3, comma 2 D. lgs n.251/2007).

Il giudice, in altri termini, non può *"supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente"* (cfr. Cassaz. n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).

Nell'esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, **su base individuale** di:

a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine **al momento dell'adozione della decisione**;

b) **le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente**, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, let.c D.lgs n.251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cassaz. n.3016/2019);

c) la **situazione individuale** e le **circostanze personali del richiedente**;

d) l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a **persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese**;

e) l'eventualità che il richiedente possa **far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007)**.

La **valutazione di credibilità** delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli **indicatori di credibilità soggettiva** previsti dal **dall'art. 3 comma 5** del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce:

“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile...”.

Il giudizio sull'attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di **coerenza interna** (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed **esterna** (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una **“verifica di credibilità razionale”** della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cassaz., n. 1195/2020), vale a dire della sua **coerenza e plausibilità** (cfr. Cassaz., n.6897/2020).

Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che **“la valutazione di credibilità”** deve riguardare tutti gli elementi **complessivamente considerati e non in maniera atomistica** (cfr. Cassaz., n.10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché **“la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari...quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto”** (cfr. Cassaz.,10908/2020).

Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, in linea generale, **precedere e** non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi **sussistente “anche in**

presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile” (cfr. Cassaz., n.2954/2020; Cassaz., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14 lett. c) D.lgs n.251/2007).

Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non *ex post*, all’esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cassaz., n.8819/2020).

Va rilevato, infine, che, qualora all’esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, *“può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio”* rammentando che *“la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge”* (cfr. Cassaz., n. 7599/2020) e *“oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano”* (cfr. Cassaz., n.8819/2020).

La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui *“actore non probante reus absolvitur”*, bensì quella, *“in dubio pro actore”*.

Le dichiarazioni del ricorrente

Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadino del Ghana, nato a Sikwa, Regione di Brong Ahafo, pur essendosi trasferito all’età di 6 anni a Mamakru, Western Region, di religione cristiana ed etnia seikwa, di aver frequentato 9 anni di scuola, e di aver lavorato come contadino, di essere orfano di entrambi i genitori, e di avere solo un fratello maggiore in vita, di essere di stato di famiglia celibe; ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per timore di essere ucciso dallo zio a seguito dell’incendio che il ricorrente avrebbe accidentalmente appiccato al terreno di un vicino.

In particolare, ha riferito che all’età di 6 anni, mentre il ricorrente e il fratello maggiore si trovavano a scuola, sarebbe scoppiato un incendio nella casa di famiglia, in cui avrebbero perso la vita i due fratelli più piccoli ed entrambi i genitori. Rimasti orfani, il ricorrente si sarebbe trasferito a casa di uno zio nella Western Region, mentre il fratello sarebbe stato ospitato da un’altra zia nella città di Sunyani. Lo zio non avrebbe più permesso al ricorrente di proseguire gli studi con continuità, obbligandolo invece a lavorare nei suoi terreni coltivati a cacao. Il ricorrente avrebbe così studiato la mattina, lavorato nei campi dello zio di pomeriggio, oltre a svolgere anche molti dei lavori domestici. Un giorno, lo zio l’avrebbe incaricato di dare fuoco alle erbacce del campo: una volta eseguito il compito, il ricorrente avrebbe fatto ritorno a casa. Il giorno seguente, lo zio si sarebbe reso conto che nella notte il fuoco non era stato completamente estinto, ma che anzi si era propagato, bruciando anche gli

alberi nella proprietà di un vicino. Arrabbiato per quanto accaduto, lo zio avrebbe picchiato il ricorrente, intimandogli di compensare il danno al vicino. Quella stessa sera, il proprietario del campo si sarebbe recato a casa dello zio: ne sarebbe nata una discussione sfociata poi in un litigio. Lo zio avrebbe quindi nuovamente picchiato il ricorrente, per poi rinchiuderlo nella sua stanza. Con il pretesto di dover andare in bagno, il ricorrente sarebbe riuscito a scappare di casa: dopo essersi fatto prestare un pò di denaro da un vicino, il ricorrente avrebbe cercato di raggiungere il fratello a Sunyani, senza però trovarlo. Dopo essere rimasto per circa un mese nei dintorni della stazione degli autobus, dormendo per strada e lavorando come facchino, avrebbe infine deciso di partire alla volta della Libia.

A quanto dichiarato, il ricorrente avrebbe quindi lasciato il proprio Paese il 20/08/2015, all'età di 17 anni, arrivando in Italia il 27/06/2017 dopo aver attraversato il Burkina Faso, il Niger e la Libia, ove restava per circa 2 anni. Il 24/01/2018 formalizzava la richiesta di protezione internazionale.

Gli elementi acquisiti d'ufficio – Le informazioni sul Paese di origine

Descrizione del Paese

Secondo la BBC, il Ghana si trova in Africa occidentale, affacciandosi sul Golfo di Guinea e sull'Oceano Atlantico. I suoi confini sono la Costa d'Avorio a ovest, il Burkina Faso a nord, il Togo a est, il Golfo e l'Atlantico a sud. Il Ghana è suddiviso a livello amministrativo in 10 regioni, il tasso di urbanizzazione è del 54%, in costante crescita nei recenti decenni. Il Paese ha due grandi aree urbane: quella della capitale Accra (2.070.000 ab., 5.140.000 aggl. urbano) e quello di Kumasi (2.035.000 ab., 3.875.000 aggl. urbano), città che ha quasi raddoppiato il numero di abitanti rispetto l'inizio di questo secolo. Seguono poi le due città 'gemelle' di Sekondi-Takoradi (610.000 ab.) e Tamale (371.000 ab.).¹

*Poco meno della metà della popolazione è di **etnia** Akan (47,5%), gli altri due gruppi etnici più rappresentati sono i Mole-Dagbani (16,5%) e gli Ewe (14%). Il 71,2% della popolazione professa il cristianesimo, il 17,6% l'islam, il 5,2% pratica riti animisti tradizionali, mentre il 5,5% professa altre religioni o non è religioso.²*

*Nana Akufo-Addo ha vinto le **elezioni presidenziali** nel dicembre del 2016, attingendo a un elettorato stufo di un'economia stagnante e pronto al cambiamento. L'erudito avvocato per i diritti umani, 72 anni, ha vinto il 53,8% dei voti, secondo l'agenzia elettorale del Paese, e l'attuale John Mahama ha ammesso la sconfitta dopo una corsa accesa e contestata che è stata vista come una prova della democrazia del Paese in una regione afflitta da dittatori e colpi di stato. **Il presidente Akufo-Addo ha vinto la rielezione nel dicembre 2020, sconfiggendo ancora una volta John Mahama.**³*

Religione

¹ BBCnews, Ghana Country profile, 11/12/2020, [url](#)

² Minority Rights Group, Ghana, ottobre 2020, [url](#)

³ BBCnews, Ghana Country profile, 11/12/2020, [url](#)

*Secondo quanto riportato da USDOS, il governo statunitense stima la popolazione totale a 28,7 milioni di persone (stima di metà anno 2019). Secondo il censimento del governo del 2010 (l'ultimo disponibile), circa il 71% della popolazione è cristiana, il 18% musulmana, il 5% aderisce a credenze religiose indigene o animistiche e il 6% appartiene ad altri gruppi religiosi o non ha credenze religiose. I gruppi religiosi più piccoli includono la Fede Baha'i, il buddismo, l'ebraismo, l'induismo, lo scintoismo, l'eckankar e il rastafarianesimo. Le confessioni cristiane includono la Chiesa Cattolica Romana, Metodista, Anglicana, Mennonita, Presbiteriana, Evangelica Presbiteriana, Sion Episcopale Metodista Africana, Cristiana Metodista Episcopale, Evangelica Luterana, Eden Revival Church International, La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Avventista del Settimo Giorno, Pentecostale, Battista, Ortodossa Orientale, Chiese indipendenti Africane, la Società degli Amici, e numerosi gruppi cristiani non confessionali. Le comunità musulmane comprendono sunniti, ahmadiyya, sciiti e sufì (ordini di Tijaniyyah e Qadiriyya). Molti individui che si identificano come cristiani o musulmani praticano anche alcuni aspetti del credo indigeno. Ci sono gruppi sincretici che combinano elementi del cristianesimo o dell'islam con le credenze tradizionali. Zetahil, un sistema di credenze unico nel paese, combina elementi del cristianesimo e dell'islam. Non esiste un legame significativo tra etnia e religione, ma la geografia è spesso associata all'identità religiosa. I cristiani risiedono in tutto il Paese; la maggior parte dei musulmani risiede nelle regioni settentrionali e nei centri urbani di Accra, Kumasi e Sekondi-Takoradi. La maggior parte dei seguaci del credo religioso tradizionale risiede nelle zone rurali.*⁴

Libertà civili

*Secondo il rapporto di Freedom House, dal 1992, il Ghana ha tenuto elezioni competitive multipartitiche e ha vissuto i trasferimenti di potere tra i due principali partiti politici in maniera pacifica. Sebbene il paese abbia un record relativamente forte di difesa delle libertà civili, la discriminazione contro le donne e le persone LGBT+ persiste. Ci sono alcune debolezze nell'indipendenza giudiziaria e nello stato di diritto, la corruzione rappresenta una sfida per i risultati del governo e la violenza politica è una preoccupazione crescente.*⁵

*Nonostante non ci siano leggi che proibiscano l'omosessualità, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso costituiscono ancora un crimine in Ghana punibile fino a 25 anni di carcere, e a febbraio 2021 la sede di un gruppo di attivisti per i diritti LGBTQ è stato chiuso dalle forze di sicurezza nella capitale Accra, dopo le pressioni ricevute da politici e leader religiosi.*⁶

Donne e violenza domestica

⁴USDOS, Annual Report on religious freedom, giugno 2020, [url](#)

⁵Freedom House, Freedom in the world 2020, 4/3/2020, [url](#)

⁶Aljazeera, Ghana security forces shut down LGBTQ office: Rights group, 24/022021, [url](#)

Il Comitato delle Nazioni Unite, nell'ultimo report del 2016, si è detto preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, la violenza sessuale e lo stupro⁷. Ha preso atto dell'iniziativa di redigere strumenti legislativi per sostenere l'attuazione della legge sulla violenza domestica del 2007, ma si è rammaricato dei ritardi nella sua adozione. Il Comitato si è detto particolarmente preoccupato per il frequente ritiro delle denunce da parte delle donne vittime di violenza domestica a causa di rappresaglie o stigma sociale. Nonostante l'istituzione del progetto 'Violenza domestica e Unità di sostegno alle vittime' per assistere nella riabilitazione e reintegrazione delle vittime di violenza di genere, il Comitato si è detto preoccupato per la mancanza di sufficienti servizi sociali e rifugi per le vittime di violenza domestica⁸.

Libertà di stampa

Secondo quanto riportato da FreedomHouse, la libertà di stampa è garantita costituzionalmente e generalmente rispettata nella pratica. Il Ghana ha un panorama mediatico vario e vivace che comprende stazioni radio e televisive statali e private, oltre a numerosi giornali e riviste indipendenti. I mezzi di informazione online operano senza restrizioni governative. Le agenzie governative occasionalmente limitano la libertà di stampa attraverso molestie e arresti di giornalisti, specialmente quelli che riferiscono di questioni politicamente sensibili. Nel giugno 2019, il personale del Ministero della Sicurezza nazionale ha arrestato due giornalisti del sito ModernGhana.com in relazione a un articolo sul ministro; i giornalisti sarebbero stati torturati durante gli interrogatori e rilasciati due giorni dopo. Diversi altri giornalisti sono stati aggrediti dalle autorità o da personalità politiche nel corso del loro lavoro durante l'anno. In un raro caso di violenza letale contro i media, Ahmed Hussein-Suale, un giornalista investigativo il cui reportage aveva denunciato la corruzione ad alto livello in Ghana, è stato assassinato a gennaio da due uomini su una moto. Mesi prima, un membro del Parlamento della NPP, Kennedy Agyapong, aveva pubblicamente incoraggiato la violenza contro il giornalista.⁹

Procedure di arresto

Secondo USDOS, la legge richiede che i detenuti siano portati davanti a un tribunale entro 48 ore dall'arresto in assenza di un mandato giudiziario, ma le autorità spesso trattengono le persone senza un'accusa o un mandato d'arresto valido per periodi superiori alle 48 ore. I funzionari hanno trattenuto alcuni detenuti per un periodo indefinito rinnovando i mandati o semplicemente lasciandoli scadere durante lo svolgimento di un'indagine. La costituzione conferisce a un detenuto il diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, dei motivi della detenzione e del suo diritto a un avvocato. La maggior parte dei detenuti, tuttavia, non può permettersi un avvocato. Mentre la costituzione concede il diritto all'assistenza legale, il governo spesso non

⁷ OHCHR, Human Rights Committee Concluding Observation 2016, 9/8/2016, [url](#)

⁸ OHCHR, Human Rights Committee Concluding Observation 2016, 9/8/2016, [url](#)

⁹ Freedom House, freedom in the world 2020, 4/3/2020, [url](#)

la fornisce. Il governo ha istituito una Commissione di assistenza legale che fornisce avvocati difensori a coloro che ne hanno bisogno, ma non dispone di risorse sufficienti. Il governo ha impiegato 19 avvocati di assistenza legale a tempo pieno in tutto il paese, che si sono occupati di cause penali e civili, e 45 paralegali, che si sono occupati di questioni civili. Gli imputati in cause penali che non potevano permettersi un avvocato di solito si rappresentavano da soli. La legge richiede che ogni detenuto non processato entro un "tempo ragionevole", come stabilito dal tribunale, debba essere rilasciato incondizionatamente o soggetto alle condizioni necessarie per garantire la comparizione della persona in un tribunale successivo. La definizione di "tempo ragionevole", tuttavia, non è mai stata legalmente stabilita o contestata in tribunale. Di conseguenza, i funzionari raramente hanno rispettato questa disposizione. Il governo ha cercato di ridurre la popolazione dei detenuti in custodia cautelare collocando dei paralegali in alcune carceri per monitorare e consigliare i casi di detenuti in custodia cautelare, assistere nella stesura dei ricorsi e indirizzare i giudici a visitare le carceri per esaminare e prendere provvedimenti sui casi di detenzione cautelare. A dicembre la Corte suprema ha emesso una decisione unanime secondo cui la polizia non può trattenere le persone per più di 48 ore senza accusarle o concedere la libertà provvisoria. Il periodo di 48 ore comprende i fine settimana, i giorni festivi e i periodi di disordini civili. La legge prevede la libertà provvisoria, ma i tribunali hanno spesso usato la loro discrezione illimitata per fissare la libertà provvisoria a livelli proibitivi¹⁰.

Arresto arbitrario: Ci sono state segnalazioni di arresti arbitrari da parte della polizia. Ad agosto, attivisti lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI) hanno riferito che la polizia ha arrestato per breve tempo un giovane gay che aveva denunciato una rapina, perché aveva dichiarato il proprio orientamento sessuale¹¹.

Detenzione preventiva: La lunga detenzione preprocessuale è rimasta un problema serio. Le statistiche del Servizio carcerario del Ghana disponibili nel settembre 2018 indicavano che 1.944 detenuti, poco meno del 13 per cento di tutti i detenuti, erano in stato di custodia cautelare. Il governo ha mantenuto i detenuti in detenzione preventiva prolungata a causa della mancanza di indagini o di un seguito dei casi da parte della polizia, della lentezza dei processi, caratterizzata da frequenti rinvii a giudizio, dell'incapacità dei detenuti di soddisfare le condizioni di libertà provvisoria, spesso fissate a livelli estremamente elevati anche per reati minori, e dell'inadeguata rappresentanza legale degli imputati penali¹². La durata della detenzione preventiva ha superato in molti casi la pena massima per il presunto reato. L'inadeguata tenuta dei registri ha contribuito a far sì che i detenuti fossero tenuti in una custodia cautelare estremamente eccessiva, alcuni per un massimo di 10 anni. Le autorità giudiziarie, tuttavia, stavano implementando un sistema di tracciamento dei casi su base processuale in quattro diverse regioni. In caso di successo, il sistema seguirà il caso dall'arresto iniziale alla custodia cautelare nelle carceri, all'azione penale nei tribunali fino

¹⁰ USDOS, Annual Report on human rights 2020, [url](#)

¹¹ OHCHR, Human Rights Committee Concluding Observation 2016, 9/8/2016, [url](#)

¹² Ibid.

all'incarcerazione o al licenziamento. Il sistema è pensato per essere utilizzato da tutti gli attori giudiziari e delle forze dell'ordine, dalla polizia, dai difensori pubblici, dai pubblici ministeri, dai giudici delle carceri di sabbia, alle ONG, con l'intenzione di aumentare la trasparenza e la responsabilità¹³.

Diritto ad un equo processo

Secondo il report di USDOS, la costituzione e la legge prevedono il diritto a un processo equo, e una magistratura indipendente ha generalmente fatto rispettare questo diritto. Le udienze penali devono essere pubbliche, a meno che il tribunale non ordini la loro chiusura nell'interesse della moralità pubblica, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della difesa, del benessere delle persone di età inferiore ai 18 anni, della protezione della vita privata delle persone coinvolte nel procedimento e, se necessario o opportuno, quando la pubblicità possa pregiudicare gli interessi della giustizia. Gli imputati sono presunti innocenti e hanno il diritto di essere informati tempestivamente e dettagliatamente delle accuse a loro carico, con l'assistenza gratuita di un interprete, se necessario. Gli imputati hanno diritto a un processo equo e pubblico senza indebiti ritardi, ma i processi sono stati spesso ritardati. Gli imputati hanno il diritto di essere presenti ai loro processi, di essere rappresentati da un avvocato, di avere tempo e strutture adeguate per preparare la loro difesa, di presentare testimoni e prove e di confrontarsi con i testimoni dell'accusa o del querelante. Nella dichiarazione rilasciata dopo la sua visita nell'aprile 2018, tuttavia, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'estrema povertà e i diritti umani Philip Alston ha scritto: "Il diritto costituzionale del Ghana all'assistenza legale è privo di significato nella grande maggioranza dei casi a causa della mancanza di risorse e della volontà istituzionale di introdurre le necessarie riforme di vasta portata". Gli imputati hanno il diritto di non essere costretti a testimoniare o a confessare la colpevolezza, anche se in genere ci si aspetta che gli imputati testimonino se il governo presenta sufficienti prove preliminari di colpevolezza. Gli imputati hanno il diritto di ricorrere in appello. Le autorità hanno generalmente rispettato queste garanzie e la legge estende questi diritti a tutti i cittadini. Il personale militare viene processato separatamente secondo il codice penale in un tribunale militare. I tribunali militari, che prevedono gli stessi diritti dei tribunali civili, non sono autorizzati a processare i civili. I capi dei villaggi e altri capi tradizionali possono mediare le questioni locali e far rispettare le leggi tribali consuetudinarie che trattano questioni come il divorzio, la custodia dei figli e le controversie sulla proprietà. La loro autorità ha continuato a erodersi, tuttavia, a causa del crescente potere delle istituzioni civili, compresi i tribunali e le assemblee distrettuali.¹⁴

Sistema giudiziario

Secondo il report del 2018 dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani, il sistema giudiziario ghanese viene percepito come caro e lento, con i costi che ricadono quasi

¹³ Ibid.

¹⁴ USDOS, Annual Report on human rights 2020url

totalmente sulle frange più povere della popolazione, e quindi su coloro che non possono permettersi un avvocato, nonostante questo dovrebbe esser loro garantito dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali in tema di diritti umani, e che non possono permettersi di pagare le bustarelle spesso richieste in questo contesto, e che quindi spesso finiscono in carcere. La mancanza di una rappresentanza legale nei processi è particolarmente grave nei processi relativi alle condanne a morte. Alcuni detenuti hanno riportato di essere stati condannati a morte senza aver mai avuto accesso ad una tutela legale: tutte queste persone vertono in una condizione di forte indigenza.¹⁵ Anche secondo Freedom House, nonostante l'indipendenza del sistema giudiziario ghanese sia costituzionalmente e legalmente prevista, si è di fatto dimostrato parziale, e affetto da corruzione: il sistema di bustarelle continua a rappresentare una sfida per il giusto funzionamento dell'apparato giudiziario.¹⁶ La corruzione e una capacità amministrativa ancora piuttosto limitata, continuano ad essere ostacoli al giusto funzionamento del sistema giudiziario, producendo quindi processi molto lunghi e sentenze spesso incomprensibili. Andare a processo è inoltre spesso troppo caro per la media dei cittadini: solo le persone con abbastanza mezzi economici sono in grado di sostenere le spese processuali. Le procedure informali di arbitrato, condotte ad esempio da leader tradizionali o dagli anziani della comunità, sono più facilmente accessibili e giocano ancora un ruolo importante, specie nelle zone rurali.¹⁷ Anche il report del Dipartimento di Stato USA sembra confermare queste informazioni: seppur la Costituzione e la legge prevedano un sistema giudiziario indipendente, di fatto questo è soggetto a influenze esterne e corruzione. I magistrati spesso accettano bustarelle per accelerare o posticipare i casi in trattazione, per 'perdere fascicoli', o emanare sentenze in favore di colui che paga. A seguito di un'inchiesta di giornalismo investigativo sulla corruzione del sistema giudiziario, il capo della giustizia ha costituito un Comitato di 5 membri guidato da un giudice della Corte Suprema, per indagare sulle allegazioni, e che ha portato alla sospensione di 12 giudici dell'Alta Corte, 22 delle Corti Basse e 19 funzionari amministrativi. A maggio 2018, altri 4 giudici dell'Alta Corte sono stati sospesi, e 3 successivamente licenziati.¹⁸

Situazione delle prigioni e pena di morte

Secondo Amnesty International, le prigioni continuano ad essere gravemente sovraffollate. Le statistiche dell'amministrazione penitenziaria a settembre hanno mostrato che 15.463 persone (1,2% donne) erano detenute in 44 carceri con una capacità complessiva di soli 2.552 detenuti, e che il 12,2% dei detenuti era in custodia cautelare. L'indennità alimentare per persona non è aumentata nonostante le preoccupazioni sulla qualità e la quantità del cibo del carcere. L'estrema inadeguatezza delle cure mediche e delle strutture igienico-sanitarie ha continuato a violare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la

¹⁵ UNHRC, UNSR Report, 10 ottobre 2018, [url](#)

¹⁶ Freedom House, Freedom in the world 2019, Ghana, [url](#)

¹⁷ BTI, 2020 Country Report, Ghana, [url](#)

¹⁸ USDOS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Ghana, [url](#)

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In Ghana non sono state effettuate esecuzioni dal 1993. Dodici persone sono state condannate alla **pena di morte** commutata in ergastolo e una persona è stata graziata. Tuttavia, il Ghana ha continuato a condannare a morte le persone. Otto persone sono state condannate perché la pena di morte è rimasta obbligatoria per alcuni reati. Il governo non ha fatto alcuno sforzo per abolire la pena di morte.¹⁹

Il Comitato per i diritti umani, nel suo ultimo report del 2016, si è detto preoccupato che le condanne a morte siano ancora imposte e che un numero elevato di persone rimangano nel braccio della morte per un lungo periodo. Il Comitato ha accolto con favore l'informazione che lo Stato parte sta progettando di abolire la pena di morte, ma è preoccupato per il ritardo nell'adozione dell'emendamento alla Costituzione (articoli 6, 7 e 10)²⁰.

Nell'agosto 2016 il Comitato per i diritti umani dell'ONU ha adottato le "Osservazioni conclusive sui rapporti del Ghana". Una delle osservazioni riguardava le "condizioni di detenzione e di violenza tra i detenuti". Nonostante le informazioni fornite dalla delegazione del Partito di Stato riguardo i detenuti designati come "mantelli neri"²¹, i quali non avrebbero il diritto di esercitare autorità su altri detenuti al posto degli ufficiali penitenziari, il Comitato ha espresso la propria preoccupazione sull'esercizio da parte di questi ultimi di un'autorità de facto, anche attraverso il ricorso a violenza. Il Comitato ha inoltre espresso preoccupazione per l'altissimo tasso di sovraffollamento e per le cattive condizioni in cui versano le carceri, compresa la mancanza di segregazione dei detenuti dai criminali condannati e la separazione di minori e donne da altri detenuti uomini, le condizioni insalubri e l'inadeguata fornitura di servizi e strutture di base, nonché la mancanza di un sistema indipendente e regolare di monitoraggio dei luoghi di detenzione (artt. 7, 9 e 10). Un anno dopo l'adozione di cui sopra, il Centro Civile e Politico insieme al Centro di difesa dei diritti umani e il Ministero degli Affari Esteri del Ghana hanno organizzato una visita di controllo. Una delle conclusioni è stata che "il Ghana sta compiendo sforzi per migliorare le condizioni carcerarie e le condizioni di detenzione e sovraffollamento, ma riconosce la necessità di fare di più". Secondo Mynewsghana.com, "Il Ministero dell'Interno ha rivelato che al 10 ottobre erano detenuti in totale 15.094 prigionieri. L'USDoS ha dichiarato nella relazione di cui sopra che le condizioni di detenzione erano generalmente dure e a volte in pericolo di vita a causa di abusi fisici, carenza di cibo, sovraffollamento, inadeguatezze igienico-sanitarie condizioni, e la mancanza di cure mediche. È stato anche menzionato che la durata della detenzione preventiva è rimasto un problema serio. Inoltre, ha osservato che non ci sono state segnalazioni di guardie carcerarie o di "mantelli neri" che abusano dei

¹⁹ Amnesty International, Human Rights Situation, 8/4/2020, [url](#)

²⁰ OHCHR, Human Rights Committee Concluding Observation 2016, 9/8/2016, [url](#)

²¹ Aljazeera, A black coat is an inmate who is singled out to whip other alleged stubborn colleagues with canes. See: Al Jazeera, UN official: Ghana jails cruel and inhuman, 15/11/2013, [url](#)

prigionieri durante l'anno. Nel 2018 AI ha riferito che le persone nel braccio della morte hanno vissuto in pessime condizioni carcerarie²².

Sfruttamento del lavoro minorile

Secondo un articolo di Aljazeera, l'utilizzo del lavoro minorile nelle piantagioni di cacao ghanesi e ivoriane è cresciuto nel corso dell'ultima decade, nonostante la promessa delle grandi industrie quali Mars, Hershey, Nestlé e Cargill di impegnarsi per una sua riduzione. I due Paesi dell'Africa occidentale, che insieme producono i 2/3 del cacao mondiale, si stima coinvolgano attualmente 1.56 milioni di minori, rappresentando un aumento del 45% del numero di bambini e ragazzi impiegati nel lavoro minorile, rispetto al periodo 2018-2019. Il lavoro minorile pericoloso è invece aumentato del 43% rispetto allo stesso periodo.²³

Situazione della sicurezza

Secondo un report di ACLED di dicembre 2020, il giorno delle elezioni in Ghana, uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco fuori da un centro elettorale nel villaggio di Awutu Bawjiase nella regione centrale, prendendo di mira i sostenitori del Congresso Democratico Nazionale (NDC). L'attacco ha fatto seguito a un precedente tentativo di interrompere le votazioni nel villaggio. Nel frattempo, uomini armati non identificati hanno attaccato il parlamentare eletto del NDC per Keta nei giorni successivi alle elezioni, nella sua residenza nella regione di Volta.²⁴ Anche secondo un articolo di Aljazeera, al momento dello spoglio elettorale 5 persone sono rimaste uccise nella violenza scoppiata in tutto il Paese, e 60 ferite.²⁵ A settembre dello stesso anno, il movimento separatista del Togo occidentale ha lanciato un'offensiva militare nella regione del Volta, come parte di un più ampio movimento per la secessione dal Ghana: membri dell'HSGF hanno attaccato stazioni di polizia a Aveyime a Mepe, scontrandosi con le forze di polizia a Tademe.²⁶

Sempre secondo i dati riportati da ACLED, nel corso di un anno (marzo 2020-marzo 2021), in Ghana si sono verificati **235 episodi di violenza politica, che hanno provocato 42 morti**. In particolare, 17 scontri armati (8 morti), 85 proteste (0 morti), 68 sommosse (15 morti), 57 episodi di violenza contro civili (19 morti), 8 sviluppi strategici. Nella regione di Bono, dove il ricorrente si recerebbe in caso di rientro nel proprio Paese, in questo lasso di tempo si sono verificati 3 episodi (1 sommossa, 1 episodio di violenza contro civili, 1 scontro armato) e 2 morti.²⁷

Secondo il Crime and Safety Report, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha valutato Accra come un luogo criticamente pericoloso per i crimini contro gli interessi ufficiali del governo degli Stati Uniti o che incidono su di essi. I crimini violenti sono in

²² AI, Amnesty International Report 2017/18 – Ghana, 22/02/2018, [url](#)

²³ Aljazeera, Child labour rising in Ghana and Ivory Coast's cocoa farms: Study, 20/10/2020, [url](#)

²⁴ ACLED, Regional Overview Africa, 6-12/12/2020, [url](#)

²⁵ Aljazeera, Ghana President Nana Akufo-Addo wins re-election as 5 killed, 09/12/2020, [url](#)

²⁶ ACLED, Regional Overview Africa, 20-26/09/2020, [url](#)

²⁷ ACLED, Curated data, Ghana, 01/03/20-12/03/21, all events, [url](#)

*aumento, comprese le rapine a mano armata nelle zone residenziali degli espatriati. La maggior parte dei casi si verificano di notte. A livello nazionale, i crimini violenti causano più di 500 morti all'anno. I criminali portano spesso armi; le più diffuse sono pistole, fucili e fucili da caccia prodotti localmente. Fonti affidabili stimano che in Ghana ci siano 1,2 milioni di armi non registrate.*²⁸

*Varie testate internazionali riportano la notizia di manifestazioni tenutesi ad Accra a luglio 2021, contro quello che i manifestanti hanno definito come un aumento dell'insicurezza e dell'illegalità dal 2017, anno d'inizio della prima presidenza di Nana Akufo-Addo. In particolare, hanno puntato il dito contro i recenti omicidi avvenuti in città, oltre alle vittime delle manifestazioni di giugno ad Ahanti, regione meridionale, durante gli scontri con la polizia.*²⁹

*Altre proteste si sono scatenate ad Accra a fine luglio 2021: diverse migliaia di manifestanti si sono riversati per le strade della capitale con lo slogan “#FixTheCountry”, a protestare contro le difficoltà economiche in cui versa il Paese, acuite dalla pandemia di Covid-19, e la presunta incapacità del Governo a gestirle. Queste sono le prime manifestazioni contro il Governo da marzo 2021, quando è stato rigettato il ricorso presentato dal candidato all'opposizione che denunciava brogli elettorali. Nonostante il Ghana sia spesso applaudito come una delle democrazie più stabili della Regione, le votazioni fortemente contestate dell'anno scorso hanno pesato sulle tensioni politiche del Paese. Con un'economia colpita pesantemente dalla pandemia, il Governo ha introdotto nuove tasse, mentre l'aumento del prezzo del petrolio ha contribuito a fare aumentare il costo di alcuni generi di prima necessità e dei trasporti.*³⁰

*International Crisis Group non riporta di alcun episodio di conflitto nel Paese nel corso tra luglio e agosto 2021.*³¹

*Secondo Crisis24, i confini porosi associati ad una presenza saltuaria dello Stato, oltre alle condizioni di marginalità sociale ed economica delle comunità di frontiera, soprattutto settentrionali, rappresentano un rischio alla sicurezza del Paese. Il Ghana è infatti nel target di gruppi islamisti che cercano di espandere la propria presenza sulle coste dell'Africa Occidentale. Persiste dunque il rischio di uno sfruttamento opportunistico dei conflitti fra comunità, e in particolare modo di quelle stanziati ai confini settentrionali.*³²

Scontri tra Mamprusis e Kusasis

Secondo il report di EASO del 2018, il primo scontro etnico tra i due gruppi avvenne nel 1957. In seguito, i gruppi si sono scontrati più volte nel 1983, 1984, 1985, 2000, 2001,

²⁸ OSAC, Ghana 2020, 5/8/2020, [url](#)

²⁹ Aljazeera, Ghana opposition supporters march against killings, lawlessness, 6 luglio 2021, [url](#); Reuters, Hundreds of Ghana opposition supporters march in protest at killings, 6 luglio 2021, [url](#)

³⁰ Aljazeera, Ghana's #FixTheCountry protesters take to Accra's streets, 4 agosto 2021, [url](#)

³¹ ICG, Tracking Conflict Worldwide, [url](#)

³² Crisis 24, Ghana, 30 settembre 2021, [url](#)

2007, 2008, 2009 e 2010. In particolare, nel periodo 2007-2012 gli scontri sono stati violenti. In totale 182 persone sono state uccise, compresi i bambini, più di 80 case sono state date alle fiamme e diverse persone sono state ferite. A causa dei conflitti in corso il Ministero della Difesa del Ghana, in collaborazione con le forze armate del Ghana (GAF), hanno deciso nel febbraio 2010 di istituire un distaccamento militare permanente a Bawku per garantire un'adeguata sicurezza alla popolazione della regione. I due "gruppi etnici in conflitto si allineano con i due partiti politici chiave del paese; il NDC [Congresso Democratico Nazionale] è dalla parte dei Kusasi, mentre la NPP [Nuovo Partito Patriottico] a sostegno dei Mamprussiani". Quest'ultimo partito ha vinto sia le presidenziali che le elezioni parlamentari nel dicembre 2016. Nel corso degli anni ci sono stati molti sforzi per risolvere il conflitto. Il 18 agosto 2014, "due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco mentre altre due hanno riportato ferite" dopo una sparatoria di fronte a una casa in un sobborgo di Bawku. Il comandante della polizia di divisione di Bawku ha dichiarato che l'incidente non ha alcun legame con il conflitto etnico e che il caso è stato trattato come un caso criminale'. L'8 novembre 2014 la polizia di Bawku ha arrestato due persone per una sparatoria avvenuta la sera stessa. Il 21 giugno 2018, Graphic Online ha riferito che una persona è stata uccisa in una sparatoria al Kariama, un sobborgo di Bawku. Sebbene ci fossero voci che l'incidente fosse legato al conflitto etnico, la polizia ha considerato il caso "puramente penale". Al contrario, un'altra fonte ha riferito che l'uccisione è il risultato di un violento scontro tra due gruppi etnici 'la giovinezza della Mamprusi e i Moshies'³³.

Sulla domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché dal D.Lgs n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere **e)** ed **f)** dell'**art. 2** e dell'**art.11 del D.lgs. n. 251/2007** (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa (SS.UU. n.19393/09 e Cassaz., n.10686/2012), lo status di "rifugiato" è riconosciuto "al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o

³³EASO, *Information on treatment of people belonging to the Mamprusi ethnic community who were involved in violent clashes (including killings) against the Kusasis ethnic group in Bawku (2014-2018)*, 17/10/2018, [url](#)

opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”

I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'**art.5 del D.lgs n.251/2007**, *“a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) , comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6 comma, contro persecuzioni o danni gravi”*.

Il timore di subire *persecuzioni o danni gravi*, dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Ciò premesso, rileva il Collegio, che i fatti narrati dal richiedente non attengono manifestamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 lett.A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Sulla domanda di protezione sussidiaria e la valutazione di credibilità del ricorrente

È meritevole di accoglimento la richiesta di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'**art. 2, lett. g) ed h) del D.lgs. n. 251/2007**, *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

La definizione di **danno grave** è contenuta nel successivo art. 14 a norma del quale *“sono considerati danni gravi:*

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;*
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima

richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *"rischio effettivo di subire un ... danno" nel caso di rientro nel paese interessato* - i termini *"condanna a morte"* o *"l'esecuzione"*, nonché *"la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente"* devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *"trattamenti inumani o degradanti"* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Con riferimento al danno grave ex art. 14, lettera c), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che *"In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia"* (Cass., ord. n. 18130/2017).

Ebbene, si può ritenere nel caso concreto che i fatti narrati integrino il pericolo di un grave danno come sopra definito, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 14 lett. b) D.lgs. n.251/2007.

I primo luogo, per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007 (per le ipotesi di condanna a morte, tortura e/o trattamenti inumani o degradanti, nonché la persecuzione individuale), ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, la minaccia deve provenire da un soggetto forte, quale lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano il territorio, mentre quella da parte di soggetti non statuali (bande criminali, sette, etc.) ha rilevanza se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione (nel senso che non consentano l'accesso da parte del richiedente a un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave);

Nel caso di specie, quanto allegato dal ricorrente pare idoneo ad integrare le fattispecie di cui sopra, essendo ravvisabile il rischio di subire un “grave danno” in caso di rientro nel Paese d’origine; a questo proposito, i fatti narrati dal ricorrente in fase di audizione presso la Commissione Territoriale, sono risultati sufficientemente circostanziati e argomentati e quindi tali da ritenersi accertata la minaccia in capo allo zio. Le dichiarazioni circa i maltrattamenti subiti dalla famiglia dello zio, così come la riduzione in una condizione di semi-schiavitù che l’avrebbe visto costretto ai lavori domestici e nei campi di cacao dello zio, oltre a trovare riscontro esterno con le informazioni sul Paese di origine consultate, risultano anche coerenti internamente. Non si rilevano inoltre profili di implausibilità nelle circostanze addotte dal ricorrente e che avrebbero provocato l’incendio al campo del vicino: il ricorrente spiega infatti in maniera coerente e dettagliata la scelta operata dallo zio di posticipare la pulizia dei campi al pomeriggio, quando non ci sarebbero stati né vento né un caldo tale da far sfuggire l’incendio dal proprio controllo, delegando il ricorrente il quale, temendo di arrivare troppo tardi a casa, e di essere punito dallo zio, non avrebbe proceduto ad un controllo esaustivo sull’effettiva estinzione delle fiamme.

Anche circa l’impossibilità di rintracciare il fratello nella città di Sunyani, circostanza peraltro non rilevante ai fini della valutazione del rischio in caso di rientro, il ricorrente ha spiegato in maniera esaustiva le ragioni che gli avrebbero impedito di trovarlo, non essendo rimasto in contatto diretto con il fratello durante tutti gli anni di permanenza a casa dello zio, che faceva da tramite con la zia-tuttrice di questi, e non avendolo mai più visto da allora.

In merito alla disponibilità di informazioni sull’evoluzione di eventuali procedimenti amministrativi o penali a suo carico, il ricorrente, pur riferendo di ‘non avere nessuna informazione sulla situazione attuale’, riferisce anche: ‘Non ho notizie se è stato pagato il danno. Ma il problema è che la coltivazione è stata distrutta, la loro eredità è andata distrutta, bisogna rifare tutto da capo, per ripagare bisogna coltivare tutto di nuovo per dare loro un’eredità, perché non bastano i soldi per lungo tempo’, facendo dunque implicitamente riferimento al protrarsi di un problema, che non si sarebbe comunque potuto risolvere anche assolvendo ad un onere risarcitorio.

Sotto questo profilo, si evidenzia come il sistema giudiziario ghanese sia inquinato da pratiche corruttive e il sistema carcerario, da gravi inadeguatezze, tali da violare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, così come precedentemente esposto nelle ‘Informazioni sul Paese di Origine’.

Alla luce quindi dell’entità del danno provocato, della mancanza di un sistema giudiziario imparziale ed efficace, delle ricadute sulla tenuta economica della famiglia dello zio, anche a distanza di anni, e degli abusi di cui sarebbe già stato vittima quando ancora minore, appare verosimile che lo zio possa mettere in pratica atti di ritorsione ai danni del ricorrente, in caso di rientro in Ghana. Nonostante poi l’istante abbia oggi raggiunto la maggiore età, e risulterebbe dunque non necessario un ritorno presso la dimora dello zio, un suo ricollocamento interno non appare comunque ragionevole. Secondo le linee guida

UNHCR sull' "Alternativa di fuga o ricollocamento interni",³⁴ infatti: *"Oltre a non doverci essere timore di persecuzione in caso di alternativa di fuga o ricollocamento interni, il fatto che il richiedente si ricollochi in una data area deve risultare, in tutti i casi, ragionevole. Questo test di "ragionevolezza" viene anche definito come un test di "eccessivo disagio" ("undue hardship") o di "protezione significativa" ("meaningful protection"). Il "test di ragionevolezza" è uno strumento giuridico utile che, pur non derivando specificamente dal testo della Convenzione del 1951, si è rivelato sufficientemente flessibile per affrontare la questione se, in tutte le circostanze, ci si potesse ragionevolmente attendere che un determinato richiedente potesse trasferirsi nell'area proposta per porre fine al suo fondato timore di persecuzione. Non si tratta di un'analisi fondata su ciò che un'ipotetica "persona ragionevole" dovrebbe fare. La domanda riguarda ciò che è ragionevole fare, sia soggettivamente che oggettivamente, considerando il singolo richiedente e le condizioni esistenti nell'alternativa di fuga o ricollocamento interni proposta."* L'Agenzia indica dunque come sia necessario valutare anche le circostanze personali del richiedente, con il fine di rispondere al quesito *"Può il richiedente, nel contesto del paese interessato, condurre una vita relativamente normale senza affrontare eccessive difficoltà?"* In particolare, dunque, *"Dovrebbe essere sempre dato il giusto peso alle circostanze personali di un individuo nel valutare se, per una data persona, sarebbe eccessivamente duro, e quindi irragionevole, trasferirsi nell'area proposta. Ai fini di questa valutazione sono rilevanti fattori quali l'età, il genere, le condizioni di salute, la disabilità, la situazione e le relazioni familiari, le vulnerabilità sociali o di altro tipo, considerazioni etniche, culturali o religiose, compatibilità e legami politici e sociali, abilità linguistiche, livello di istruzione e profilo professionale e lavorativo, nonché qualsiasi persecuzione passata ed i suoi effetti psicologici. In particolare, la mancanza di legami etnici o culturali può portare all'isolamento dell'individuo e persino alla discriminazione nelle comunità in cui legami di questo tipo rappresentano un aspetto dominante della vita quotidiana. Fattori che isolatamente considerati non precluderebbero il ricollocamento possono invece farlo quando viene preso in considerazione il loro effetto cumulativo. A seconda delle circostanze individuali, quei fattori in grado di assicurare il benessere materiale e psicologico della persona, come la presenza di familiari o altri legami sociali stretti nell'area proposta, possono risultare più importanti di altri."* Nel caso di specie, valutata la condizione propria del ricorrente, orfano, con un basso livello di istruzione, manchevole di alcun profilo professionale rilevante, privo di una rete sociale di supporto, così come di legami familiari rilevanti, se non quello del fratello, ricongiungimento al quale lo esporrebbe però ad un facile rintracciamento da parte dello zio, e gli zii, dai quali il ricorrente è fuggito, non si può ragionevolmente attendere che il ricorrente possa trasferirsi in una zona altra del Ghana per porre fine al timore di subire un danno grave da parte dello zio, senza che questo comporti una lesione al suo *'benessere materiale e psicologico'*.

³⁴ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: "Alternativa di fuga o ricollocamento interni" ai sensi dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati", [url](#)

Si deve, dunque, ritenere integrata l'ipotesi del danno grave di cui all'art. 14 lett. b) d.lgs.

251/2007, e va, riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria.

Ogni altra questione risulta assorbita.

Sulle spese del giudizio

Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, *“la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”*(cfr. Cassaz., n.18583/2012; contra ord. Cassaz., n.5819/2018).

Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Lecce, *Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea*, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:

- rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- accoglie la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lett. b) d.lgs 251/2007 di [REDACTED] – (Vestanet N. LE [REDACTED], nato a Seikwa, Regione di Brong Ahafo, Ghana, in data [REDACTED])
- nulla sulle spese;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2022

Il Giudice Relatore
dott. Antonio Barbetta

La Presidente
dott.ssa Piera Portaluri